# SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA ---

N. 1101

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa del senatore BOSCO

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1994** 

Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica»

#### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. - Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge il 13 marzo 1993 n. 68, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica» è finalizzato ad incentivare la realizzazione di reti di metanizzazione attraverso il finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane. Ebbene, l'utilizzazione del gas metano per riscaldamento e produzione di acqua calda in alta montagna è di difficile fattività in quanto la centrale può essere dislocata in un solo punto e, quindi, l'erogazione in punti lontani l'uno dall'altro sarebbe complicata e particolarmente dispendiosa. Infatti, in questi casi è preferibile sostituire il gas metano con miscele più idonee, quali l'aria propanata o il G.P.L., che soddisfano le esigenze di tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico e di usufruibilità delle stesse anche nelle stagioni più fredde da parte delle comunità montane.

Il presente disegno di legge pertanto si propone di estendere il concetto di impianti di metanizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge a tutti quegli impianti che si avvalgono di gas combustibili diversi dal gas metano, ma altrettanto «puliti» e più adatti ad usi civili nelle zone di alta montagna.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono equiparati agli impianti di metanizzazione tutti quegli interventi che avvalendosi di gas combustibile di altra natura, più adatto a zone di alta montagna, siano finalizzati ad assicurare il riscaldamento domestico e la produzione di acqua calda».

		·	
	·		